SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 dicembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 dicembre 1993, n. **513**.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, è ripubblicato il testo del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1557):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro dell'industria (SAVONA) il 12 ottobre 1993.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 12 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 ottobre 1993.

Esaminato dalla 10ª commissione il 20 ottobre e 10 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 18 novembre 1993 (atto n. 1557/A- relatore sen. DE COSMO).

Esaminato in aula e approvato il 24 novembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3392):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 25 novembre 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 novembre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 dicembre 1993.

Esaminato dalla X commissione il 1° e 2 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 9 dicembre 1993.

93G0595

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1993.

Istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Segreteria di coordinamento per i rapporti con la Commissione delle Comunità europee.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, e successive modificazioni e integrazioni, recanti l'istituzione e l'organizzazione di uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, è necessario, con riguardo alle questioni di più rilevante interesse nazionale, assicurare un adeguato coordinamento delle attività delle amministrazioni statali nei rapporti con la Commissione delle Comunità europee, in particolare ai fini della coerenza al programma di Governo;

Ritenuto opportuno che tali ulteriori compiti siano attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adeguandone l'organizzazione;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Segreteria di coordinamento per i rapporti con la Commissione CE.

Art. 2.

La Segreteria ha il compito di agevolare le relazioni fra le competenti amministrazioni statali ed i servizi amministrativi comunitari, promuovendo e coordinando i contatti e fornendo la necessaria assistenza tecnica. Opera in collegamento con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio; in particolare, con l'Ufficio del consigliere diplomatico, con il Dipartimento affari giuridici, con il Dipartimento per gli affari economici e con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nonché con le amministrazioni statali interessate ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A6952

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 novembre 1993.

Disposizioni volte a limitare l'impiego di specialità medicinali a base di ormone somatotropo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito in legge 29 dicembre 1987, n. 531, ed in particolare l'art. 9, che prevede, tra l'altro, la facoltà di sottoporre a forme speciali di farmacovigilanza i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, ed in particolare l'art. 16;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nelle sedute del 26 gennaio 1989, 25 settembre e 23 ottobre 1991, valutate le segnalazioni di gravi effetti indesiderati nei soggetti trattati con specialità medicinali a base di ormone somatotropo, ha giudicato accettabile il rapporto rischio/beneficio correlato all'uso di tali specialità, a condizione che il loro impiego sia limitato ai casi di «deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione dell'ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà» e di «Sindrome di Turner», riservando la relativa prescrizione ai soli centri universitari od ospedalieri specializzati ed indicati in appositi elenchi regionali;

Considerato che a seguito dei riscontri effettuati in sede di monitoraggio nazionale sui dati di vendita delle specialità medicinali a base di ormone somatotropo, apparentemente elevati rispetto alle frequenze delle indicate patologie, ed al fine di evitare che un uso incontrollato delle stesse possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e spreco di risorse, si rende necessario adottare prescrizioni di carattere generale volte a limitarne l'impiego ai casi effettivamente necessari;

Considerato che in conformità al citato parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 26 gennaio 1989 è stato costituito presso l'Istituto superiore di sanità un apposito registro nazionale per la raccolta dei dati ai fini della farmacovigilanza relativa alle predette specialità medicinali;

Considerato che tutti i pazienti in trattamento con ormone somatotropo devono essere iscritti in registri regionali, con indicazione delle specialità farmaceutiche utilizzate;

Considerato che i protocolli diagnostici e terapeutici utilizzati dovranno essere sottoposti al Consiglio superiore di sanità ai fini della loro armonizzazione ed unificazione;

Ritenute insufficienti le informazioni pervenute circa i dati relativi ai singoli trattamenti con ormone somatotropo ed i protocolli adottati dai centri a suo tempo individuati a livello territoriale;

Ritenuto opportuno subordinare la vendita delle specialità medicinali a base del predetto ormone alla presentazione di ricetta medica rilasciata da centri universitari e ospedalieri, specializzati nel trattamento degli ipostaturalismi, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1994 la vendita di specialità medicinali a base di ormone somatotropo è consentita esclusivamente su presentazione di ricetta medica rilasciata dai centri universitari e ospedalieri individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, entro e non oltre il 15 dicembre 1993, i nominativi dei centri universitari ed ospedalieri specializzati nel trattamento degli ipostaturalismi effettivamente operanti a livello territoriale. I centri segnalati, che saranno inseriti in un apposito elenco delle strutture abilitate al trattamento con specialità medicinali a base di ormone somatotropo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno risultare idonei ad effettuare i controlli clinici, auxologici e di laboratorio per monitorare i trattamenti su base semestrale ed in grado di trasmettere i dati ai registri regionali, nonché i relativi protocolli adottati.

Art. 3.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, completati gli adempimenti di cui all'art. 2, invieranno al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, i protocolli diagnostici e terapeutici, nonché i dati relativi ai singoli trattamenti con ormone somatotropo ai fini dell'inserimento nel registro nazionale.

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1993.

Prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 e 26 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978 che prevedono la costituzione presso il Ministero del lavoro del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo speciale europeo e del Fondo per l'integrazione dei progetti speciali nelle regioni del Mezzogiorno;

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 9, quinto comma, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione con modifiche del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che unifica i suddetti fondi nel Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto 22 aprile 1993 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di approvazione del bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1993;

Considerato che a seguito della ricognizione degli impegni assunti al 31 dicembre 1992, quali risultano dai bilanci consuntivi dell'esercizio finanziario 1992 del Fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/1978, del Fondo integrativo ex art. 26 della legge n. 845/1978, del Fondo per la mobilità della manodopera ex art. 28 della legge n. 675/1977, approvati con decreti ministeriali del 13 ottobre 1993 sono risultati disponibili quale avanzo di amministrazione dei fondi cennati i seguenti maggiori importi:

Fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/1978. . . .	L.	861.225.144.972
Fondo integrazione ex art. 26 della legge n. 845/1978. . . .	»	179.646.208.218
Fondo mobilità manodopera art. 28 della legge n. 675/1977	»	4.839.462.454
Per un totale di . . .	L.	1.045.710.815.644

Visti gli articoli 4, 9 e 10 della legge 19 luglio 1993, n. 236, istitutivi di specifici interventi finanziari a carico del Fondo di rotazione in argomento;

Considerato che gli stanziamenti e le riassegnazioni di fondi per il cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dal Fondo sociale europeo, per il periodo 1990-1993, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, e art. 10, comma 1, lettera *c)*, ammonta a L. 1.511.818.312.716, come da allegato *A*;

Vista la nota dell'INPS n. 2204-3/218 del 18 settembre 1993 con la quale viene comunicato che il saldo per l'esercizio 1992 della maggiorazione contributiva di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 845/1978 è pari rispettivamente a L. 19.503.869.505 e L. 9.751.934.750 per cui, tenuto conto delle imputazioni già effettuate sui capitoli 2001 e 2002 sulla base della nota INPS n. 2204.3/125 del 29 gennaio 1993 di entrata del bilancio in argomento si rendono disponibili le maggiori entrate di L. 8.212.869.505 (cap. 2001) e L. 4.105.934.751 (cap. 2002);

Vista la contabile della Banca nazionale del lavoro - Sezione di tesoreria, dalla quale risulta l'accredito della somma di L. 569.000 versate dal cassiere del Fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/1978 a saldo della anticipazione di L. 10.000.000 rendicontate nel conto consuntivo 1992 del Fondo di rotazione ex art. 25 già citato;

Viste le contabili di accredito della Banca nazionale del lavoro dalle quali risulta il versamento complessivo della somma di L. 605.730.788 da parte di soggetti finanziati dalla regione Lombardia imputati di reato nei procedimenti penali aperti sulle attività di formazione professionali svolte dalla citata regione e di cui all'allegato *B*;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 concernente la riassegnazione della somma di L. 24.726.108.053 in conto residui al 31 dicembre 1992 del cap. 5125 del Fondo integrativo di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978 confluito con effetto dal 1° gennaio 1993 al Fondo in argomento, da porre a carico dell'avanzo di amministrazione al 1° gennaio 1993 di quest'ultimo Fondo;

Considerato che per garantire la copertura degli oneri legali per procedure giudiziarie è necessario assegnare al cap. 5003 del citato bilancio di previsione 1993, almeno L. 139.509.891 previa riduzione di pari importo del cap. 1001 dello stesso bilancio preventivo 1993;

Considerato che gli stanziamenti del cap. 7011 del Fondo in argomento pari a L. 237.000.000, debbono essere ricondotti in via generale nell'ambito dei cofinanziamenti comunitari (cap. 7001) in attesa di una migliore rideterminazione degli stanziamenti necessari per le provvidenze di cui all'art. 9, commi 1, 3 e 3-*bis*, della legge n. 236/1993;

Viste le comunicazioni di accredito da parte della Tesoreria centrale dello Stato delle somme pervenute dalla CEE/Fondo sociale europeo, come da elenco analitico (allegato *C*) unito al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 del Fondo di rotazione ex art. 9 della legge n. 236/1993 sono istituiti i seguenti capitoli di uscita:

Cap. 7019. — Spese per interventi finanziari di cui alla legge n. 181/1989 (interventi settore crisi siderurgica).

Cap. 7020. — Spese per interventi di formazione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 223/1991.

Cap. 7021. — Spese per interventi formazione continua (ex art. 9, comma 3-*bis*, della legge n. 236/1993).

Cap. 7022. — Contributi al comune e alla provincia di Napoli (ex art. 4, comma 9, della legge n. 236/1993).

Art. 2.

Il cap. 7011 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993 del Fondo ex art. 9 della legge numero 236/1993 assume la seguente denominazione:

«Cap. 7011. — Spese per il finanziamento di formazione continua di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993».

Il cap. 7018 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993 del Fondo ex art. 9 della legge numero 236/1993 assume la seguente denominazione:

«Cap. 7018. — Spese coordinamento operativo degli enti di cui all'art 1 della legge n. 40/1987».

Art. 3.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui al comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATE:

Variazioni in aumento

Avanzo di amministrazione:

a) Fondo art. 25 della legge n. 845/1978	L.	861.225.144.972
b) Fondo art. 26 della legge n. 845/1978	»	179.646.208.218
c) Fondo art. 28 della legge n. 675/1977	»	4.839.462.454
Totale . . .	L.	1.045.710.815.644
Cap. 2001. — Versamento INPS 2/3 maggiori entrate di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978	L.	8.212.869.505
Cap. 2002. — Versamento INPS 1/3 maggiori entrate di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978	»	4.105.934.751
Cap. 3002. — Entrate eventuali e diverse	»	569.000
Cap. 4001 — Somme affluite dalla CEE-FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	»	57.517.288.707
Cap. 4002 — Somme affluite dalla CEE-FSE per il finanziamento per la formazione professionale all'estero (Paesi CEE)	L.	6.536.171.045
Cap. 4003. — Somme affluite dalla CEE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	»	656.641.200
Cap. 4004. — Somme affluite dalla CEE per la gestione di azioni a finanziamento globale del Fondo sociale europeo	»	386.911.470
Cap. 4005. — Somme erroneamente affluite alla gestione	»	605.730 788

SEZIONE USCITE:

Variazioni in diminuzione

Cap. 5001. — Spese relative all'amministrazione del Fondo	»	139 509.891
Cap. 7001. - Contributi da erogare per il coofinanziamento di programmi o progetti formativi coofinanziati dal Fondo sociale europeo (decreto-legge n. 57/1993, articoli 9, 7)	»	237.000.000.000
Totale maggiori disponibilità	L.	1.360.872.442.001

SEZIONE USCITE:

A) Gestione residui ex Fondo art. 26 della legge n. 845/1978.

Variazioni in aumento:

Cap. 5125. — Finanziamenti legge n 113/1986	L.	24 726.108.053

B) Bilancio previsione 1993 - Fondo di rotazione ex art 9 della legge n 236/1993.

SEZIONE USCITE:

Variazioni in aumento

Cap. 5003. — Spese legali, oneri liquidazione enti formazione	»	139.509.891
Cap. 7001. — Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati da Fondo sociale europeo (decreto-legge n. 57/1993, articoli 9 e 7)	»	1.006 776.177 445
Cap. 7003. — Contributi da erogare per le provvidenze ex art. 26 della legge n 845/1978	»	4.957.864.729

Cap. 7010. — Spese per il finanziamento iniziative formazioni professionali casi di squilibrio (art. 18-*h*)	L.	1.874.891.994
Cap. 7012. — Spese per il finanziamento di intesa con le regioni del personale impiegato in iniziative di formazione professionale (art. 18-*i*)	»	2.000.000.000
Cap. 7017. — Contributi da erogare per il finanziamento della legge n. 492/1988	»	226.976.087.197
Cap. 7019. — Spese per interventi finanziari di cui alla legge n. 181/1989	»	32.676.924.211
Cap. 7020. — Spese per interventi di formazione di cui all'art. 25 della legge n. 223/1991		p.m.
Cap. 7021. — Spese per interventi di formazione continua (art. 9, comma 3-*bis*, della legge n. 236/1993)		p.m.
Cap. 7022. — Contributi al comune e alle provincie di Napoli ex art. 4, comma 9, della legge n. 236/1993		p.m.
Cap. 9001. — Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	»	57.517.288.707
Cap. 9002. — Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti relativi ad attività formativa svolta all'estero (Paesi CEE)	»	6.536.171.045
Cap. 9003. — Erogazione delle somme affluite dalla CEE per il finanziamento della assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	»	656.641.200
Cap. 9004. — Somme affluite dalla CEE per la gestione di attività a finanziamento globale del F.S.E.	»	386.911.470
Cap. 9005. — Somme erroneamente a carico della gestione	»	605.730.788
Totale maggiori uscite	L.	1.360.872.442.001

Roma, 15 novembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO *A*

STANZIAMENTI E RIASSEGNAZIONI DI FONDI PER IL COFINANZIAMENTO PROGETTI F.S.E.

CAP. 7001 - FONDO DI ROTAZIONE ART. 9 DELLA LEGGE N. 236/1993
ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

1990 - Residuo stanziamento D.I. n. 7062	L.	22.069.864.859
1991 - Residuo stanziamento D.I. n. 8018	»	459.616.955.845
1992 - Riassegnazione del cap. 5121 bilancio Fondo di rotazione art. 25 della legge n. 845/1978	»	605.956.955.845
1993 - Assegnazione competenza esercizio finanziario 1993 (Fondi INPS)	»	424.174.536.167
Totale assegnazione	L.	1.511.818.312.716

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

ALLEGATO *B*

FONDI NON DI COMPETENZA
DELLA GESTIONE DEL FONDO ROTAZIONE
(Art. 9 della legge n. 236/1993 - Esercizio finanziario 1993)
Cap. 4005 e cap. 9005

18-1-1993 - Giussani Franco Cerreti Paolo Roncalli Dino proc. penale 11919/90 R.G.N.R.	L.	66.000.000
26-1-1993 - Giussani Franco Cerreti Paolo Roncalli Dino proc. penale 11919/90 R.G.N.R.	»	25.000.000
19-1-1993 - Pietropaolo Saverio proc. penale 11919/90 R.G.N.R.	»	25.000.000
19-1-1993 - Spicuzza Giuseppe proc. penale 11919/90 R.G.N.R.	»	12.500.000
22-1-1993 - Adamo Angelo proc. penale 11919/90 R.G.N.R.	»	15.000.000
26-1-1993 - Zucchi Manlio proc. penale CT 3420/92	»	88.000.000
26-1-1993 - Zucchi Manlio proc. penale CT 3420/92	»	213.500.000
10-3-1993 - Ist. Piero Pirelli proc. penale CT 3420/92 Milano	»	70.730.788
12-3-1993 - Cucchi Massimo proc. penale CT 3420/92 Milano	»	15.000.000
27-4-1993 - Reina Paolo proc. penale 3420/92 Milano progetto 880213/I/2	»	50.000.000
11-6-1993 - Vinchi Giacomina ved. Grassi Piccolo teatro città di Milano sentenza 357149 1117 D.I. 5168 progetto 884223/I/5	»	25.000.000
Totale	L.	605.730.788

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

ALLEGATO C

FINANZIAMENTI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

FASCICOLO E CAUSALI FSE	CAP 4001 ENTRATE CAP 9001 USCITE	CAP 4002 ENTRATE CAP 9002 USCITE	CAP 4003 ENTRATE CAP 9003 USCITE	CAP 4004 ENTRATE CAP 9004 USCITE
08001 (Saldo 90)	1 087 539 475			
08002 (Anticipo 90)	953 071 690			
06023 (Saldo 90 estero)		311 256 860		
06024 (2° anticipo 90)	2.796 758 210			
06033 (1° anticipo 90)	2.909 420.875			
42161 (Annullamento nota CEE)	3 241.884 030			
06031 (Saldo 91 estero)		1.856.628 780		
06023 (Saldo 91 estero)		1.537 902 255		
08002 (Anticipo 91 obiettivo 3 e 4)	1.412.847 825			
06033 (1° anticipo 91)	10 298 318 845			
06022 (1° anticipo 91)	4 788 705 765			
06031 (1° anticipo 92)		1 063 462 600		
07010	710.983 920			
07004	5 334.643 680			
17002	9.050 825 300			
17011			240.013.680	
17009			416 627.520	
17006	1.634.810.160			
17005	2.925.449.760			
17001	4 457.869.180			
17003	2.581 279 200			
06023 (Anticipo 93 estero)		252 522.180		
06023 (Anticipo 93 estero)		993 616 300		
08001 (Anticipo 92)	1 539 014.630			
90184 (Saldo 90)	1 174 348 722			
94805 (Saldo 90)	93 205 092			
06032 (Saldo 90 estero)		452 769 145		
06031 (Estero)		68 012 925		
94200/1/5 (Saldo 90)	526 312.348			
3100070 Valutazione ex post progetti formazione				386.911 470
TOTALI . . .	57.517.288 707	6 536 171 045	656 641 200	386.911 470

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

3A6890

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 1993.

Riconoscimento di titoli abilitanti esteri per la partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Mohamed Chami;

Sentita la Conferenza dei servizi in data 2 luglio 1993;

Considerato che non ricorre il caso previsto all'art. 6, comma 1, del precitato decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Maitrise» in psicologia e di «Doctorat» in psicologia conseguiti all'estero dal dott. Mohamed Chami, nato a Beni-Amin il 12 dicembre 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A6917

DECRETO 29 novembre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Baer Heidi;

Considerato che ricorre quanto previsto al comma 8 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dalla sig.ra Baer Heidi, nata a Wiesbaden il 21 agosto 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A6916

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 dicembre 1993.

Approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e di condizioni di polizza presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le domande in data 22 luglio 1993 e le successive modificazioni presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e di condizioni di polizza;

Viste le lettere n. 333526 del 15 settembre 1993 e n. 334245 del 16 novembre 1993 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di capitalizzazione e condizioni di polizza presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni generali per operazioni di capitalizzazione finanziaria;

2) tariffe di capitalizzazione finanziaria a premio unico comprese le condizioni di applicazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

3) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al pecedente punto 2);

4) tariffe di capitalizzazione finanziaria a premio unico ricorrente, comprese le condizioni di applicazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 4);

6) tassi di frazionamento del premio da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 4).

In relazione a tali tassi di frazionamento si precisa che l'ammortamento dei premi in rate sub-annuali è destinato esclusivamente in senso finanziario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A6914

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge n. 341/1990;

Viste le proposte degli organismi accademici dell'Università degli studi di Verona (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 16 luglio 1992, senato accademico del 15 febbraio 1993 e consiglio di amministrazione del 12 febbraio 1993);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 367 è inserito il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
PER TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 368. — 1. È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Verona il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire un'attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istocitopatologia.

3. Il corso di diploma di tecnico di laboratorio biomedico si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;
b) biochimica clinica,
c) microbiologia clinica;
d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologia ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di facoltà sentito il consiglio del corso di diploma.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché il tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 nel terzo anno.

6. Il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito anno per anno dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma universitario, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 369. — 1. I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo all'area.

Il consiglio del corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di crediti dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico, inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree con indicati i crediti, corrispondente in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1 - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

Area 2 - Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno - I semestre:

Area 3 - Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:
patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:
microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

Area 4 - Patologia clinica, citopatologia ed istocitopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:
patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:
immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:
tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5 - Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:
patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:
tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semetre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:
patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5 - Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:
biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:
enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:
tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:
chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:
metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III Anno

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5 - Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre.

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:
microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:
virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:
micologia;
micologia diagnostica.

II semestre.

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:
microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:
parassitologia;
diagnostica parassitologica.

III Anno

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5 - Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre.

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:
citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:
principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre.

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:
citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:
immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:
colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

III Anno

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area E5 - Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre.

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:
nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:
nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:
nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:
nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

III Anno

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGICA

Area F5 - Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre.

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:
biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:
biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:
principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:
metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:
immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, a raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio del corso di diploma può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno e in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

Art. 370. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà e in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 8 ottobre 1993

Il rettore: MARIGO

93A6920

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1992 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 1680 del 23 giugno 1993, tendenti ad ottenere la modifica della denominazione della facoltà, il riordino del corso di laurea in economia e commercio e l'attivazione dei due indirizzi in «economia aziendale» e in «economia politica», nell'ambito del predetto corso di laurea;

Vista la nota ministeriale n. 3152 dell'11 settembre 1993 contenente, in allegato, il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per il corso di studi dell'area economica;

Riconosciuta la particolare necessità e urgenza di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 16 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli compresi dal n. 27 al n. 32 sono soppressi e sostituiti come segue:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 27. — Alla facoltà di economia afferisce il corso di laurea in economia e commercio, nell'ambito del quale sono attivati i seguenti indirizzi:

indirizzo in economia aziendale;
indirizzo in economia politica.

Art. 28. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

La modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 29. — Sono titoli di ammissione al corso di laurea in economia e commercio quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 30. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea e negli indirizzi previsti dal precedente articolo 27 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 40, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 31. — Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e degli altri corsi di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica, nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 35.

Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 32. — Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti fra i caratterizzanti il corso di laurea stesso o gli indirizzi, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 40 secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica),

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 35) e l'esame di laurea.

Art. 33. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi di cui al precedente art. 27 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea o ciascun indirizzo e predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio, nell'ambito del corso di laurea e degli indirizzi, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

Nell'ambito del regolamento di cui al comma precedente, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, salvo la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 34. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Un insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea e per ciascun indirizzo di cui al precedente art. 27, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso, la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 32 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 35. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso, la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 32.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 36. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa col relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 37. — Corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Oltre a quelli eventualmente previsti ai sensi dell'art. 33, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, i seguenti:

Area economica

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica.

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 38 *(Indirizzo in economia aziendale)*. — L'indirizzo in economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Oltre a quelli eventualmente previsti ai sensi dell'art. 33, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale i seguenti:

Area economica.

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing,

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

stratègia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale:

diritto del lavoro,

diritto fallimentare:

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio ad indirizzo in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica. Dell'indirizzo seguito in economia aziendale è data menzione nel diploma di laurea.

Art. 39 *(Indirizzo in economia politica)*. — L'indirizzo in economia politica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Oltre a quelli eventualmente previsti ai sensi dell'art. 33, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia politica i seguenti:

Area economica:

econometria,

economia agraria;

economia del lavoro,

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica.

diritto commerciale;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Altre aree:

sociologia

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio ad indirizzo in economia politica deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Dell'indirizzo seguito in economia politica è data menzione nel diploma di laurea.

Art. 40 *(Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia e commercio)*.

AREA ECONOMICA

P01A - Analisi economica:

analisi economica;

dinamica economica:

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica.*
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia,
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico*
storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*
analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni,
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia,
politica economica,
politica economica agraria,
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica,
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria,
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea,
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia,
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo.*
cooperazione allo sviluppo,
economia dei Paesi in via di sviluppo.
economia della popolazione.
economia dello sviluppo,
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico.
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico

P01I - *Economia dei settori produttivi*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali,
economia dell'impresa,
economia dell'innovazione.
economia e politica industriale;
economia industriale

P01J - *Economia regionale*
economia del territorio;
economia del turismo,
economia regionale,
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti,
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza,
storia delle relazioni economiche internazionali,
storia dell'industria,
storia economica,
storia economica dei Paesi in via di sviluppo,
storia economica delle innovazioni tecnologiche:
storia economica dell'Europa,
storia economica del turismo.
storia e politica monetaria.
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico,
economia agraria,
economia agro-alimentare,
economia dei mercati agricoli e forestali,
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche,

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stato e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale.*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale.*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari*

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la registrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 12 ottobre 1993

Il rettore: MISTRETTA

93A6892

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 22 del titolo X dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92) è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 23.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICI DI LOGOPEDIA

1 - *Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Tale numero non può comunque superare i cinquanta iscritti per anno. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

2 - *Ordinamento didattico*

1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio

guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno. Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:
fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extra ospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione inter individuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;
semiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extra ospedalieri.

II Anno - I semestre:

Area C. Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione; conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:

semeiotica audiologica generale;
semeiotica foniatrica generale;
semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.7. Corso integrato di semeiotica II:

semeiotica foniatrica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre:

Area D: Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative; i principi di sanità pubblica (crediti 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane.

pedagogia;

sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semeiotica logopedica;

riabilitazione logopedica speciale

D.7. Corso integrato di psicomotricità

psicomotricità;

musicoterapia generale

D 8. Corso integrato di sanità pubblica

legislazione sociale;

etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con progressiva assunzione di responsabilità professionali.

3 - *Organizzazione didattica*
Verifiche di profitto - Esame finale

1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto, esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

8. Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 29 ottobre 1993

Il rettore TICCI

93A6875

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia e commercio del 31 marzo 1992, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante la formalizzazione dei corsi semestrali;

Vista la delibera del senato accademico del 10 aprile 1992;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10 aprile 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 ottobre 1993 in merito alla proposta intesa ad ottenere la formalizzazione dei corsi semestrali;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte II, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, al titolo IV, facoltà di economia e commercio - 1, laurea in economia e commercio, in calce all'art. 17 vengono inseriti tre nuovi commi sull'articolazione dei corsi e sulle modalità di accertamento del profitto attraverso esami e prove d'idoneità come di seguito indicato:

«Il consiglio di facoltà può stabilire quali insegnamenti siano svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore pari alla metà di un corso annuale; può inoltre stabilire che un insegnamento annuale sia svolto in due corsi semestrali con distinte prove d'esame. Può altresì stabilire che gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti formino oggetto di più corsi, annuali o semestrali, in aggiunta al primo.

Ferma restando la possibilità di sostituire corsi annuali con un numero doppio di corsi semestrali, fino a due corsi annuali o quattro semestrali, previsti nel secondo biennio possono essere svolti in forma di corsi integrati, tenuti, per un numero complessivamente uguale di ore, da diversi docenti, che faranno tutti parte della commissione d'esame.

Il consiglio del corso di laurea può designare un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma e stabilirà, altresì, i modi di verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali. Ogni corso comporta un esame di profitto; ogni corso di lingue comporta una prova di idoneità».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 ottobre 1993

Il rettore BAUSOLA

93A6919

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R. 14 marzo 1986, n 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Art. 1

1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni ***(a)***, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 ***(b)***, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ***(c)***, ed

assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ***(a)***, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ***(a)***, nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni ***(d)***.

(a) Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, e dell'art. 6 del D.L. n. 120/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) è il seguente:

«Art. 5, commi 1 e 2. — 1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art. 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi».

«Art. 6. — 1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.

2. A tal fine:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera *a)*, dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'art. 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo art. 63».

Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 2, 7 (lettera *a)*) e 9 (lettera *a)*), della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), soprarichiamati:

«2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3-6. *(Omissis)*.

7. Gli scaglioni di investimento di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

b) - *c)* *(omissis)*.

8. *(Omissis)*.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento».

I commi 5, 6 e 7 dell'art. 63 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218 1978, sopracitato, sono così formulati:

«La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69».

Per opportuna conoscenza, si riporta anche l'intero art. 69 del medesimo testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno come modificato dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'art. 9 della legge n. 64 1986:

«Art. 69 (*Contributi in conto capitale*). — Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso

dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

a) *fino a 7 miliardi: 40 per cento;*

b) *sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;*

c) *per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.*

Il contributo di cui al punto *a)* del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare propriamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dall'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine sino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico. Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico».

(b) La legge n. 408/1989 reca: «Conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988».

(c) Il D.L. n. 415/1989 reca: «Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie».

(d) La legge n. 64/1986 reca la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A6978

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 16 novembre 1993, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza viene autorizzata ad acquistare dalla Accademia olimpica di Vicenza, al prezzo di L. 3.360.000.000, la quota immobiliare indivisa, pari al 10,22%, della Villa Valamarana Morosini, sita in Vicenza, Altavilla Vicentina, da mantenere in locazione al C.U.O.A. - Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale, salvo accordo di tutti i comproprietari per una diversa destinazione comunque rientrante nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente camerale.

93A6902

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci della cooperativa «Serena» operante in provincia di Ferrara nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura, soggiorno, aggregazione e sedi di comunità.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci della cooperativa «Serena» operante in provincia di Ferrara nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura, soggiorno, aggregazione e sedi di comunità, sono stabiliti rispettivamente in L. 34.000 ed in ventisei giornate lavorative.

93A6903

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto, operanti nella provincia di Pordenone.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate

Provincia di Pordenone

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame): 52ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.503 000 mensili,

2) attività preliminari e complementari delle precedenti (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza insaccamento insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione): 39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili,

3) trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi e le loro cooperative risultino proprietari od affittuari:

a) di persone.

1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili),

2) trasportatori mediante animali o veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazioni materiali da trasportare, guardianaggio e simili),

42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000,

4) attività accessorie delle precedenti «Addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili»: 39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L 970 000 mensili;

5) attività varie:

a) servizi di guardia a terra o mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili: 52ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.503 000 mensili

b) barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito difuciario e simili (servitori di piazza): 39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L 970 000 mensili

93A6904

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 10 dicembre 1993

Dollaro USA	1673,66
ECU	1901,78
Marco tedesco	986,25
Franco francese	287,79
Lira sterlina	2504,13
Fiorino olandese	880,64
Franco belga	47,122
Peseta spagnola	12,040
Corona danese	252,13
Lira irlandese	2381,12
Dracma greca	6,899
Escudo portoghese	9,652
Dollaro canadese	1259,34
Yen giapponese	15,352
Franco svizzero	1149,49
Scellino austriaco	140,24
Corona norvegese	227,15
Corona svedese	201,83
Marco finlandese	293,16
Dollaro australiano	1121,35

93A6979

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Vercelli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli, prot. n. 3836/Sett. I del 15 ottobre 1993, il direttore didattico del 3° circolo di Vercelli è stato autorizzato ad accettare la donazione di un TV color Mivar del valore di L 600.000 e di un videoregistratore Funai del valore di L. 400 000 offerti dai genitori degli alunni della scuola materna «Furno» di Vercelli

93A6900

Autorizzazione alla direzione didattica di Valle Mosso ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli, prot. n 3209/Sett I del 16 ottobre 1993, il direttore didattico di Valle Mosso è stato autorizzato ad accettare la donazione in favore della scuola materna di Croce Mosso di di videoregistratore Roadstar VCP 615 del valore di L 359 000 e di un TV color Mivar 25" 25MI TVD del valore di L. 789 000, offerti dai genitori degli alunni della predetta scuola materna

93A6901

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI E IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Librerie PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V *Emanuele* 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria *PIROLA MAGGIOLI*
di Forelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I *253*
FORIO D ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria *CRISCUOLO*
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2 F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria *MINERVA*
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria *LE MUSE*
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civilta del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via *Santa Maria Maggiore 121*
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Localita Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Universita
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pieta 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalle 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. **345 000**
	- semestrale	L. **188.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. **63 000**
	- semestrale	L. **44.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. **193.000**
	- semestrale	L. **105.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. **63.000**
	- semestrale	L. **44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale .	L. **193 000**
	- semestrale .	L. **105.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale . .	L. **664.000**
	- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98 000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1 300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300